

*Se qualcuno ti denuncia per calunnia, sarai iscritto nel registro degli indagati e potrai subire un processo penale ed avere una condanna.*

Spesso sentiamo parlare di **calunnia**, soprattutto da parte di chi lamenta di aver subito una denuncia ingiusta, (magari) da un suo nemico che, accusandolo falsamente, vuole procurargli un danno. **La calunnia** è un delitto punito dal nostro ordinamento e subire **una denuncia per calunnia determina** immediatamente l'iscrizione nel registro degli indagati, il sorgere di un'indagine e, spesso, la necessità di difendersi in un processo penale. Ma cerchiamo di andare con ordine.

**La calunnia** è un delitto previsto e punito dal nostro ordinamento che si realizza quando un individuo con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o con falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne o alla corte penale internazionale:

- incolpa di un reato un soggetto che egli sa già essere innocente;
- ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato [1].  
Preliminarmente, quindi, possiamo distinguere:

- **la calunnia formale** attuata mediante denuncia intesa in senso ampio (quindi comprensiva di ogni tipo di *notitia criminis*, anche non qualificata o anonima) idonea a far sorgere un procedimento penale (è il caso di Tizio che invia un esposto anonimo ai carabinieri con il quale accusa Caio di aver commesso un reato);
- **e la calunnia materiale** realizzata senza una denuncia formale, ma attraverso la simulazione delle tracce di reato che possono consistere sia in segni e indizi materiali, sia in segni sulla persona del denunciante o su altri (è il caso di Tizio che fa trovare un cellulare nell'auto del suo nemico Caio e poi ne denuncia il furto al fine di farlo condannare ingiustamente). Nel caso della **calunnia** materiale è necessario che gli indizi posti dall'autore della **calunnia** (come il telefono cellulare del nostro esempio) siano diretti, in modo inequivocabile, ad indicare il soggetto incolpato (Caio) quale responsabile del reato simulato.

**La calunnia** si configura:

- solo nel caso in cui la falsa accusa sia idonea a far sorgere (a carico del soggetto falsamente accusato) un procedimento penale relativo ad un reato che, fino a quel momento, era rimasto ignoto alle autorità;
- ed anche senza una formale denuncia, purché il soggetto calunniatore, rivolgendosi in qualsiasi forma all'autorità giudiziaria (o a chi abbia l'obbligo di riferire a quest'ultima), esponga fatti che integrano gli estremi di un reato, addebitandoli a terzi (vittime della **calunnia**) di cui conosce l'innocenza oppure predisponga maliziosamente quanto occorre perché la vittima possa essere ingiustamente incriminata per un determinato reato.  
Ovviamente la formulazione dell'accusa deve essere certa, non essendo sufficiente una mera insinuazione, una malignità o una maldicenza.

**Il reato di calunnia** è procedibile d'ufficio, per cui non sarà necessaria una formale querela ma basterà un semplice esposto che potrà essere presentato senza limiti di tempo.

Questo rende ancora più delicato il compito del calunniatore che, dopo aver inviato alle autorità la falsa segnalazione, non avrà neanche più la possibilità di rimediare mediante l'istituto della remissione di querela.

La denuncia per **calunnia** arriva (direttamente o, indirettamente, tramite i carabinieri) al pubblico ministero che dà inizio ad un'indagine tesa a verificare se effettivamente tu (che hai denunciato un altro soggetto) lo hai fatto con la consapevolezza che fosse innocente, con il solo scopo di arrecargli un danno. Al termine dell'indagine, se il pm avrà raccolto indizi sufficienti a dimostrare che effettivamente hai denunciato falsamente un tuo conoscente o nemico eserciterà l'azione penale, ovvero chiederà che inizi un processo nei tuoi confronti (che si svolgerà davanti al tribunale in composizione monocratica).

In caso di condanna, la pena prevista per il reato di **calunnia** è:

- della reclusione da due a sei anni, che può essere aumentata fino ad un terzo [2] se il calunniatore ha incolpato qualcuno di un reato punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni o con un'altra pena più grave;
- della reclusione da quattro a dodici anni (se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni) e da sei a venti anni (se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo).

Come si nota, le pene per il delitto di **calunnia** sono severe; bisogna stare attenti, dunque, a denunciare un soggetto che non si sappia con certezza essere colpevole di un reato.